

Definizione della delega per le questioni giuridiche attribuita dalla Presidenza C.E.I. a S.E. Mons. Attilio Nicora

Il Cardinale Presidente della C.E.I., Camillo Ruini, nella sessione del Consiglio Permanente del 15-18 settembre 1997, ha comunicato ai Vescovi che il settore giuridico, nei suoi profili canonistici e soprattutto in quelli civilistici, concernenti la corretta e costruttiva attuazione degli Accordi di revisione del Concordato Lateranense e gli sviluppi della legislatura statale e regionale, esige una presenza continuativa di una persona autorevole che abbia un'esperienza matura nel campo delle relazioni tra Chiesa e comunità civile e la capacità di intrattenere i necessari rapporti con le Istituzioni dello Stato.

A tale scopo – affermava il Cardinale Presidente – si è pensato di chiedere l'impegno a pieno tempo a Mons. Attilio Nicora, il quale, a sua volta, aveva precedentemente espresso serie e crescenti difficoltà nei confronti del duplice compito del ministero episcopale nella diocesi di Verona e delle molteplici incombenze affidategli dalla C.E.I. in tutte le problematiche giuridiche e si era detto disposto a lasciare la diocesi pur di risolvere l'oggettiva tensione venutasi a creare nell'esercizio delle due responsabilità.

Tutta la questione, sottoposta alla Segreteria di Stato e quindi al Santo Padre, è stata risolta con la nomina, da parte del Papa, di Mons. Nicora quale "Delegato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per le questioni giuridiche" e "membro del Consiglio dei Cardinali e Vescovi della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato".

In seguito, il Cardinale Camillo Ruini, con lo scopo di definire più puntualmente gli ambiti di competenza all'interno della Conferenza di Mons. Nicora, gli ha scritto la seguente lettera, che viene pubblicata per documentazione e per conoscenza dei Vescovi.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Prot. n. 998/97
Lettera indirizzata a S.E. Mons. Attilio Nicora

Eccellenza Reverendissima,

nel rinnovarLe l'espressione dei miei sentimenti di viva gratitudine per aver accettato di mettersi a disposizione in ordine al delicato compito che il Santo Padre Le ha affidato il 18 settembre u.s. – quello cioè di Delegato della Presidenza della C.E.I. per le questioni giuridiche – mi sembra opportuno, anche a nome degli altri membri della Presidenza, delineare in modo più puntuale gli ambiti entro i quali Ella è chiamata a rendere il proprio servizio alla nostra Conferenza, per renderne più chiaro e spedito l'esercizio.

1. Anzitutto è da seguire il coerente sviluppo del rinnovamento delle strutture istituzionali della Chiesa in Italia e dei rapporti di questa con le istituzioni della società civile, avviato con la revisione del Concordato negli anni 1984/1985. Ciò comporta l'impegno per completare l'attuazione delle disposizioni concordatarie mediante intese, di cui la C.E.I. è soggetto contraente o, in ogni caso, interessato, e l'attenzione ad assicurare la corretta interpretazione della normativa pattizia in costruttivo rapporto con le istituzioni statali interessate.

È poi da seguire il complesso dei problemi riguardanti la nuova legislazione italiana sulla libertà religiosa e sulla disciplina delle confessioni religiose, nel quadro del crescente pluralismo che caratterizza il nostro Paese. Non si può dimenticare che anche le riforme istituzionali, in atto e in elaborazione, hanno non poche volte riflessi diretti o indiretti sulle condizioni strutturali e sulle modalità di esercizio delle attività pastorali: si tratta quindi di osservarne con cura gli sviluppi, specialmente quelli specifici del processo di revisione costituzionale.

Si va aprendo anche un'interessante frontiera a livello di istituzioni europee: specialmente nell'ambito dell'Unione, è importante concorrere a far sì che il valore e il ruolo delle confessioni religiose siano adeguatamente riconosciuti e vigilare perché atti e direttive, sia nel momento genetico sia nella fase di esecuzione in Italia, non comportino effetti negativi o disturbanti.

In vista di un probabile rafforzamento del rilievo istituzionale della dimensione regionale nel nostro Paese è urgente attrezzare la C.E.I. di competenze e di servizi che la mettano in grado, in collaborazione con le Regioni Ecclesiastiche e con le Curie diocesane meglio organizzate, di seguire con tempestività e con puntualità i diversi problemi a riflesso pastorale e di rappresentare le istanze della Chiesa Cattolica in uno stile di leale rispetto delle istituzioni civili e nello stesso tempo nel quadro di quella "collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (Concordato, art. 1) che ispira le relazioni tra la Chiesa e la Repubblica Italiana.

È indubbiamente auspicabile, infine, che si provveda a promuovere la riflessione e l'approfondimento, anche a livello dottrinale, in merito alle questioni di diritto ecclesiastico riguardanti la legislazione vigente, gli indirizzi giurisprudenziali e gli sviluppi che si annunciano.

2. Un aspetto che, nei fatti, ha preso grande rilievo per le Chiese che sono in Italia e condiziona non poco le molteplici attività di promozione pastorale e i servizi assicurati dalla C.E.I. alle diocesi italiane è quello concernente le risorse economiche, con specifico riferimento alle fonti di sovvenzionamento di origine concordataria. In proposito, sono da radicare sempre meglio le motivazioni e le forme della partecipazione dei fedeli al reperimento e all'amministrazione delle risorse di cui la Chiesa abbisogna ed è da sostenere permanentemente l'azione promozionale presso la più vasta opinione pubblica del nostro Paese. Dopo otto anni dal suo avvio, anche la rete dei soggetti promotori e gli snodi del Servizio di promozione animato dalla C.E.I. abbisognano di verifica e di rilancio, nella linea di una crescente valorizzazione dei livelli regionali e diocesani.

Per tutte le questioni sin qui accennate Ella potrà continuare a contare sulla collaborazione del "Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno alla Chiesa Cattolica", distinto in due sezioni, al quale già da tempo presiede.

3. Per le questioni più specificamente canonistiche, la C.E.I. già si avvale dell'apporto della relativa Commissione Episcopale e del quotidiano servizio dell'Ufficio giuridico. Sarà cura di Vostra Eccellenza valorizzare queste preziose possibilità per quanto concerne gli aspetti di Sua competenza e favorire ogni forma di collaborazione e di coordinamento, all'interno e all'esterno della struttura della C.E.I., che possa gio-

vare a far crescere la vita della Chiesa che è in Italia e l'attività delle sue molteplici espressioni in feconda coerenza con gli indirizzi dell'ordinamento canonico, avendo sempre di mira la "salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet" (can 1752).

La complessità delle questioni che Le sono affidate, la loro delicatezza e la constatazione che esse si propongono con crescente frequenza, mi inducono, d'intesa con gli altri membri della Presidenza, ad invitarLa a partecipare abitualmente – salvi casi di speciale riservatezza – alle riunioni della Presidenza stessa, arricchendo la comune valutazione con l'apporto della Sua competenza ed esperienza.

Mi è gradita l'occasione per porgere a Vostra Eccellenza un fraterno saluto, accompagnato da profonda amicizia e stima e dal costante ricordo nel Signore.

Roma, 21 ottobre 1997

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani

Il presente schema-tipo di Regolamento ha origine dall'esperienza di altre nazioni – in particolare la Francia e la Spagna – e da una lunga serie di documenti della Santa Sede; nasce inoltre dall'esigenza di unificare e integrare la legislazione canonica in un testo organico di natura regolamentare, volto ad assicurare alla Chiesa nel sistema archivistico italiano un'autonoma organizzazione legislativa armonizzata con le leggi dello Stato.

Il testo, che si pubblica di seguito, è stato preparato dall'Associazione Archivistica, Sezione italiana, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici. Successivamente, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici lo ha esaminato e presentato, per la debita approvazione, al Consiglio Episcopale Permanente, il quale, nella sessione del 27-30 marzo 1995, ha approvato il Regolamento come schema-tipo da offrire ai Vescovi diocesani, affinché essi provvedano a promulgarlo debitamente adattato alle rispettive realtà locali.

Non sono previste norme particolari per gli archivi minori, come per esempio quelli parrocchiali, in quanto l'estrema varietà delle situazioni avrebbe in ogni caso costretto i Vescovi diocesani all'emanazione di norme applicative supplementari. Spetta comunque ai Vescovi colmare questa lacuna.

PROEMIO

La natura e la missione della Chiesa di essere “segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano” (LG, 1) e al tempo stesso parte integrante della società si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare.

In essi è documentato il compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (GS, 40) e anche il suo impegno per costruire, assieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. In tal senso Paolo VI ricordava che attraverso la Chiesa “è il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio del Signore Gesù nel mondo” (Discorso del 26 settembre 1963).

La duplice rilevanza che gli archivi ecclesiastici hanno per la Chiesa e per la società fa assumere alla documentazione in essi custodita il significato di un patrimonio di primaria importanza per la sto-

ria religiosa e civile. La Chiesa Cattolica, responsabile principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi enti, di questo immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi, è cosciente del dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli studiosi.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DEGLI ARCHIVI

Art. 1

L'archivio ecclesiastico è la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell'ordinamento canonico (cf. cann. 486, par. 2; 491, par. 2; 535, parr. 4-5; 173, par. 4; 1283, 3°; 1284, par. 2, 9°; 1306, par. 2) o da persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica.

Art. 2

L'archivio nasce e si sviluppa a servizio della persona o dell'ente che lo produce. Di regola solo l'archivio storico (cf. can. 491, par. 2), in quanto bene culturale, diventa accessibile agli studiosi, secondo le norme emanate dalle competenti autorità (cf. can. 491, par. 3).

Art. 3

Il presente regolamento si prefigge di integrare le norme contenute nel Codice di diritto canonico e quelle emanate dalle competenti autorità in materia di archivi ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie.

Art. 4

§1. Esso ha come oggetto specifico gli archivi pubblici dipendenti dall'autorità del vescovo – della curia o diocesano, del capitolo cattedrale, delle parrocchie, del seminario, delle confraternite, delle associazioni, ecc. – (cf. can. 491, par. 1), ma intende offrirsi come riferimento per gli archivi di tutti gli altri enti pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono ed operano all'interno della Chiesa (ordini e congregazioni religiose, associazioni, gruppi, movimenti...).

§ 2. Quando un ufficio ecclesiastico si rende vacante si distinguono opportunamente le carte personali del titolare dai documenti d'ufficio e si usi ogni cautela perché si garantisca la confluenza almeno di questi ultimi nei relativi archivi ecclesiastici.

TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO DEGLI ARCHIVI

CAPITOLO I
Acquisizione dei documenti

Art. 5

Nella gestione archivistica di un atto si distinguono le seguenti fasi: archivio corrente, archivio di deposito temporaneo, archivio storico.

Archivio corrente e archivio di deposito temporaneo possono essere unificati, creando due sezioni distinte.

Art. 6

Nella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli organi o uffici con criteri e metodi dettati dalle rispettive esigenze *ad normam juris* e collocati nell'archivio corrente.

In vista di una maggiore funzionalità ed economia, è opportuno stabilire una collaborazione fra l'archivista e i responsabili dei singoli organi o uffici per uniformare la redazione degli atti e l'impiego del materiale.

Art. 7

L'archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le pratiche ormai chiuse, può essere unico per tutti gli organi o uffici.

Art. 8

§ 1. Il deposito nell'archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. In linea di principio un atto entra a far parte dell'archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e ha superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni).

§ 2. Quando non è possibile avere un archivio di deposito temporaneo idoneo, gli atti possono essere versati nell'archivio storico anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati.

Art. 9

Il passaggio dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito temporaneo e a quello storico sia registrato in apposito libro, nel quale si descriva l'elenco dei fondi e sia indicato il periodo storico riguardante la documentazione consegnata dai vari uffici.

CAPITOLO II

Confluenza di archivi diversi

Art. 10

Secondo il principio generale dell'ordinamento canonico, proprietario e responsabile dell'archivio è l'ente ecclesiastico che lo ha prodotto (cf. Pontificia Commissione Archivi Ecclesiastici d'Italia, *Istruzione*, 5.12.1960, n. 3).

Art. 11

È possibile collocare in deposito temporaneo o permanente presso l'archivio diocesano l'archivio di altri enti ecclesiastici nel caso in cui l'autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli studiosi (cf. *Istruzione*, cit., n. 3). In tali casi si rediga un verbale di consegna, avente in allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, e in cui risulti che proprietario dell'archivio resta sempre l'ente che lo ha prodotto.

Si raccomanda vivamente alle associazioni, ai gruppi informali, ai movimenti e ai fedeli che svolgono particolari mansioni nella Chiesa di non disperdere i loro archivi, ma di disporre che confluiscano nell'archivio diocesano.

Art. 12

Gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attività, quando non esistano disposizioni in contrario passano in custodia e in amministrazione dell'ente superiore, che ne avrà cura come del proprio (cf. *Istruzione*, cit., n. 5).

Art. 13

Gli archivi in deposito devono conservare sempre la loro individualità e integrità. Le loro serie non dovranno essere mescolate a quelle dell'archivio ricevente, né tanto meno a quelle di altri archivi in deposito.

CAPITOLO III

Il personale degli archivi

Art. 14

L'archivio diocesano e quelli dei principali enti pubblici ecclesiastici siano affidati a persone qualificate, che si serviranno di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo (cf.

Istruzione, cit., n. 6). Là dove si ritiene opportuno e se ne riconosce una qualificata preparazione, è possibile usufruire della collaborazione di personale volontario.

Art. 15

§1. È opportuno che in ogni diocesi si istituisca un delegato episcopale per gli archivi con il compito di vigilare perché l'ingente patrimonio culturale custodito negli archivi soggetti alla giurisdizione del Vescovo non si disperda e venga opportunamente valorizzato.

§ 2. Il delegato per svolgere il suo compito visiti periodicamente gli archivi (specialmente in occasione della visita pastorale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e la eventuale necessità di restauro o di trasferimento.

CAPITOLO IV

Classificazione e ordinamento

Art. 16

I documenti conservati nell'archivio siano ordinati secondo una opportuna classificazione, che rispetti la natura dei fondi e la progressione dei documenti nel tempo.

A tal fine è necessario adottare un titolare, in base al quale ordinare la documentazione esistente (cf. can. 486, parr. 2-3; can. 491, par. 2).

Art. 17

§ 1. Il titolare deve essere predisposto d'intesa fra l'archivista e i responsabili degli uffici, secondo le regole dell'archivistica e nel rispetto della natura dell'ente, del suo ordinamento interno, delle sue attività, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento.

§ 2. Lo stesso titolare sia adoperato in tutte le fasi della gestione archivistica in modo da facilitare il trasferimento dei documenti e le ricerche (cf. *Istruzione*, cit., n. 8).

Art. 18

Se in un archivio storico si trovano tracce di un precedente ordinamento, si evitino dannosi stravolgimenti, limitandosi ad opportune integrazioni. Il titolare, una volta predisposto, deve avere una certa stabilità onde evitare continui cambiamenti, che si rifletterebbero negativamente sulla classificazione e la ricerca.

Art. 19

Particolare importanza nel lavoro di ordinamento e conservazione del materiale archivistico sia attribuita dall'archivista al restauro dei documenti che lo richiedano.

Effettuato il restauro, i documenti siano conservati in condizioni ambientali adatte.

CAPITOLO V

Strumenti di lavoro e ricerca

Art. 20

In base al titolare ogni archivista avrà cura, completando la classificazione dei documenti, di compilare l'inventario o catalogo per agevolare la ricerca (can. 486, par. 3).

Art. 21

Copia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti alla giurisdizione del Vescovo deve essere conservata nell'archivio diocesano (cf. can. 486, par. 3).

Art. 22

All'inventario o catalogo di un archivio possono essere utilmente aggiunti indici per materia o per temi specifici, repertori e altri strumenti, che l'archivista riconoscerà utili per facilitare la consultazione e la ricerca.

Art. 23

Con ogni possibile cura ci si adoperi perché siano distinti nei locali dell'archivio la sala di studio, le sale di deposito, la direzione e i laboratori per il personale e le riproduzioni. Si eviti di adibire la sala di studio anche come sala di deposito, soprattutto se la documentazione è sistemata in scaffali aperti ed accessibili al pubblico.

Art. 24

Negli archivi principali non dovrà mancare una piccola biblioteca, contenente un repertorio essenziale di fonti, dizionari, enciclopedie, storia della Chiesa, volumi di storia locale e quant'altro può essere utile sia al personale dell'archivio sia alle ricerche degli studiosi.

Art. 25

Agli inventari o cataloghi di cui all'art. 20, nonché agli indici, re-

pertori ed altri strumenti di cui all'art. 22 e alla biblioteca, abbiano libero accesso i ricercatori.

Art. 26

Gli archivisti prendano in seria considerazione il ricorso agli strumenti di classificazione e di ricerca offerti dall'informatica. A tal fine è opportuno prendere accordi con gli altri uffici dell'ente per la scelta dei computers e dei programmi e consultarsi con altri archivi che hanno compiuto tale scelta.

CAPITOLO VI

Riproduzione

Art. 27

§ 1. In ogni diocesi si crei un archivio di microfilms o di dischi ottici per integrare la documentazione esistente con fonti di altri archivi che riguardano i luoghi, gli enti e le persone alle quali l'archivio stesso è interessato.

§ 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i microfilms o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.

CAPITOLO VII

Servizi

Art. 28

Onde proteggere la preziosa documentazione conservata, non manchino in ogni archivio: sistemi di allarme e di antincendio, l'impianto elettrico di sicurezza e, là dove si rendono necessari, deumidificatori con regolatori di temperatura.

Art. 29

Al fine di preservare il materiale più prezioso si installi una casaforte oppure armadi di sicurezza.

Art. 30

Periodicamente si curi di operare la disinfestazione degli ambienti dell'archivio e della stessa documentazione, servendosi di ditte specializzate.

CAPITOLO VIII

Scarto

Art. 31

Nessuno, qualunque sia la mansione che svolge nella Chiesa, si permetta di distruggere, vendere o disperdere documenti relativi alla vita del proprio ufficio, dell'ente affidato alla propria cura o conservati negli archivi (cf. *Istruzione*, cit., n. 4).

Art. 32

Come regola generale si conservi nell'archivio storico tutta la documentazione che dall'archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell'archivio storico.

È consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si ritenessero più utili o necessari per l'attività corrente.

Art. 33

Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico è necessario tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di documentazione:

a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, compia una preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni (cf. *Istruzione*, cit., n. 9);

b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, "se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva" (can. 489, par. 2);

c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da scartare;

d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro interno se ne faccia annotazione nel registro di cui all'art. 9.

TITOLO III

CONSULTAZIONE

Art. 34

La consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia libertà, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella consegna dei documenti (cf. *Istruzione*, cit., n. 12).

Art. 35

L'apertura al pubblico dell'archivio storico sia regolata da opportune norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica (cf. can. 491, par. 3).

Art. 36

Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell'archivio dopo aver presentato una regolare domanda su modulo prestampato, nel quale siano indicati i fondi che intende consultare, i motivi della ricerca ed esplicitamente sia dichiarato il suo impegno a far pervenire all'archivio un esemplare della pubblicazione effettuata utilizzando la ricerca nell'archivio.

Nell'atto di ammissione lo studioso sia informato del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall'inizio della sua frequentazione dell'archivio.

Lo studioso è tenuto ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali indicazioni (indirizzo, nazionalità, ecc.) in un apposito registro di presenza.

Art. 37

L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che dovrà essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al responsabile dell'archivio, il quale valuterà le richieste sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata, quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti (cf. *Istruzione*, cit., n. 12).

Art. 38

§ 1. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni.

§ 2. La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi solo su previa ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente.

§ 3. La consultazione di altri documenti può concedersi anche prima della scadenza dei termini suindicati alle condizioni di cui al paragrafo precedente.

Art. 39

Gli studenti di scuola media superiore e universitari possono essere ammessi alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca.

Art. 40

La consultazione sia disciplinata da orari costanti e regolari. Eventuali sospensioni del servizio siano segnalate per tempo.

Art. 41

Durante la consultazione sia sempre presente l'archivista o persona di sua fiducia, in modo che i ricercatori non vengano lasciati soli con i documenti.

Art. 42

Non si consenta agli studiosi né l'accesso alle sale di deposito dell'archivio, né il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.

Art. 43

Ai frequentatori dell'archivio potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i documenti loro dati in consultazione.

Art. 44

Per nessun motivo sia permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell'archivio. Solo l'autorità competente può autorizzare la concessione di documenti dell'archivio per mostre e simili, con le opportune cautele di natura giuridica ed assicurativa (cf. can. 488).

Art. 45

La riproduzione fotostatica o fotografica e la microfilmatura dovranno essere autorizzate dall'archivista su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti. La riproduzione avvenga esclusivamente nella sede dell'archivio, fatto salvo il rimborso delle spese e, se del caso, il risarcimento dei danni a carico di chi ha richiesto la riproduzione.

Art. 46

Nonostante il principio generale di facilitare l'accesso alla documentazione per mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie, non è consentito riprodurre interi fondi dell'archivio (cf. *Istruzione*, cit., n. 13).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Pur conservando la loro autonomia, gli archivisti ecclesiastici abbiano cura di instaurare con le Sovrintendenze e gli Archivi di Stato un cordiale rapporto di collaborazione.

SCAMBIO DI NOTE
TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA CIRCA
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE
NORME SUI BENI E GLI ENTI ECCLESIASTICI

Si ritiene opportuno pubblicare, per utilità dei Vescovi e delle Curie diocesane, il testo dell'Intesa raggiunta il 24 febbraio 1997 dalla Commissione Paritetica italo-vaticana, istituita per ricercare un'amichevole soluzione di talune controversie interpretative insorte in ordine al Protocollo del 15 novembre 1984, tradotto nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222, riguardanti specificamente il finanziamento dell'edilizia di culto e il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici. Il "Documento civile degli enti ecclesiastici".

Il "Documento conclusivo" deve esser letto alla luce della "Relazione" che lo accompagna.

Le conclusioni raggiunte con l'Intesa sono state approvate dalle due Parti (Santa Sede e Governo Italiano) con scambio di Note Verbali rispettivamente del 10 aprile e del 30 aprile 1997 e sono entrate in vigore a partire dal 30 aprile 1997.

Il "Documento conclusivo", la "Relazione" e le due Note Verbali sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale (Serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1997). I medesimi documenti saranno pubblicati anchene negli "Acta Apostolicae Sedis".

SCAMBIO DI NOTE TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
CIRCA L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE NORME
SUI BENI E GLI ENTI ECCLESIASTICI

I

Con nota del 5 ottobre 1995 la Segreteria di Stato della Santa Sede, pur dando atto al Governo italiano dell'attuazione positiva e costruttiva che si era offerta, fino ad allora, all'Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense e al successivo Protocollo del 15 novembre dello stesso anno, osservava che, in materia di *edifici di culto* e di *enti ecclesiastici*, erano venute manifestandosi, nell'ordinamento italiano, talune linee interpretative ed applicative sulle quali la Santa Sede riteneva di non poter convenire.

Con riferimento agli *edifici di culto* la Santa Sede osservava che doveva ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia (e con l'attuazione che alla stessa era stata offerta nell'ordinamento statale) l'orientamento interpretativo che aveva condotto a negare la operatività, nell'ordinamento italiano, a disposizioni rivolte a finanziare l'edilizia del culto cattolico distrutta o danneggiata da calamità naturali.

Non poteva condividersi, inoltre, l'affermazione secondo cui, in conseguenza del nuovo assetto pattizio, doveva considerarsi venuta meno la potestà delle Regioni di provvedere al sostegno dell'edilizia di culto sia pure nell'ambito di iniziative preordinate alla cura di interessi pubblici regionali.

Con riguardo poi agli *enti ecclesiastici* la Santa Sede lamentava che l'Amministrazione italiana, in più occasioni, avesse, ai fini del riconoscimento, richiesto il possesso, per gli enti medesimi, di requisiti concernenti le persone giuridiche disciplinate dal codice civile e di acquisire documenti non necessari (ad esempio quelli relativi ai mezzi finanziari dell'ente).

La nota concludeva chiedendo al Governo italiano – in applicazione dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, richiamato dall'articolo 3 del Protocollo del 15 novembre 1984 – la costituzione di una Commissione paritetica per la ricerca di un'amichevole soluzione delle questioni indicate.

Con nota del 13 novembre 1995, indirizzata alla Segreteria di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di concordare sulla istituzione di una Commissione paritetica incaricata, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (e dell'art. 3 del Protocollo),

di ricercare un'amichevole soluzione in ordine alle difficoltà interpretative e applicative rappresentate dalla Santa Sede.

Con successiva nota verbale del 18 novembre 1995 il Governo italiano comunicava alla Santa Sede che la Commissione paritetica, per la parte italiana, sarebbe stata composta dai signori:

Dott. ALBERTO DE ROBERTO, *Presidente*,

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di istituzione della Commissione).

Prof. UMBERTO LEANZA, *Componente*,

Professore nell'Università di Roma Tor Vergata - Capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Prof. ALBERTO ROCCELLA, *Componente*,

Professore nell'Università di Milano.

Dott.ssa ANNA NARDINI, *Segretario*,

Funzionario del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con nota verbale del 21 dicembre 1995 la Santa Sede comunicava che la Commissione, per la parte vaticana, risultava così composta:

S.E. MONS. ATTILIO NICORA, *Presidente*,

Vescovo di Verona, incaricato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i problemi di attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato.

MONS. AGOSTINO DE ANGELIS, *Componente*,

Capo dell'Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma.

Dott. CESARE TESTA, *Componente*,

Responsabile dell'Organizzazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

MONS. LUIGI TRIVERO, *Segretario*,

Direttore dell'Ufficio per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana.

La Commissione paritetica si insediava in Roma il 16 maggio 1996.

Dopo aver dato atto della propria competenza a pronunciarsi sulle questioni sottopostele, la Commissione procedeva, nella stessa seduta, ad una generale ricognizione dei punti in contestazione.

Nelle successive riunioni (tenute a Roma nei giorni 29 maggio, 19 e 20 giugno, 12 luglio, 23 settembre, 11 ottobre; a Verona il 31 ottobre; di nuovo, a Roma il 28 novembre, il 6 e il 12 dicembre 1996, il 20 gennaio, il 13 e il 14 febbraio 1997) si provvedeva ai necessari approfondimenti.

In data 24 febbraio 1997 la Commissione paritetica ha terminato i suoi lavori e sottoscritto, in Roma, nella sala della Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la presente relazione e l'annesso documento conclusivo: su ogni punto ed aspetto di entrambi i documenti le Parti hanno raggiunto un amichevole, completo accordo.

La presente relazione viene articolata – come la diversità della materia richiede – in due distinte parti: la prima dedicata alle questioni concernenti gli *edifici di culto*, la seconda relativa agli *enti ecclesiastici*.

II

Vanno esaminate per prime le questioni concernenti *l'edilizia di culto*.

Per una migliore comprensione delle problematiche poste è utile ricordare che le nuove norme pattizie in materia di edilizia di culto si inseriscono all'interno di una disciplina di non agevole ricostruzione anche perché frutto di stratificazioni normative non sempre rispondenti ad un disegno unitario.

A partire dal secondo dopoguerra, alla originaria norma che prevedeva l'accollo obbligatorio sui Comuni delle spese occorrenti alla "conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi" (articolo 91, lettera I, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383), erano venute aggiungendosi ulteriori disposizioni rivolte ad assicurare un più ampio e incisivo sostegno all'edilizia di culto.

In via di larga approssimazione le norme via via inserite nell'ordinamento italiano nella materia possono essere raccolte nei seguenti due gruppi:

a) norme attributive di aiuti all'edilizia di culto *al solo fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di carattere religioso* curati dalla Chiesa cattolica;

b) norme miranti *ad offrire, invece, sostegno a interessi dello Stato italiano* suscettibili di venire soddisfatti attraverso interventi disposti a favore dell'edilizia di culto.

Nel primo gruppo si collocano la legge 18 dicembre 1952, n. 2522 e la successiva legge 18 aprile 1962, n. 168 contemplanti, entrambe, l'erogazione di contributi finanziari statali per la costruzione di edifici del culto cattolico.

Si inseriscono, invece, nel secondo gruppo i provvedimenti legislativi con i quali si è accordato sostegno all'edilizia di culto di interesse storico, monumentale, artistico (legge 21 dicembre 1961, n. 1552; legge 14 marzo 1968, n. 292, ecc.).

Nello stesso novero vanno pure ricondotte le numerose leggi con le quali si è prevista la ricostruzione e riparazione dell'edilizia di culto col-

pita da eventi calamitosi di carattere straordinario (D.L.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 35, ratificato, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto cattolico danneggiati e distrutti dalla guerra; legge n. 168 del 1962 cit. nella parte in cui prevede la riparazione degli edifici distrutti dal terremoto del 1908; D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, relativa al terremoto del Friuli).

Pure nel secondo gruppo si pone la particolare disciplina di sostegno dell'edilizia di culto che ha preso avvio con la introduzione dell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rivolta a ricondurre tra le opere di urbanizzazione secondaria "le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi".

La detta normativa è rivolta a far gravare, sia pure in parte, sui lottizzanti (legge 6 agosto 1967, n. 765) e, dopo la introduzione in via generale della concessione edilizia onerosa (legge 28 gennaio 1977, n. 10), su tutti i soggetti che svolgano attività di trasformazione del suolo, gli oneri di urbanizzazione (e, perciò, anche quelli relativi *all'edilizia di culto* ricadente tra le opere di urbanizzazione secondaria).

Si accorda, così, sostegno all'edilizia di culto (e non solo a quella del culto cattolico), per assicurare le infrastrutture necessarie alla vita della comunità territoriale (scuole, impianti sportivi, centri sociali, *chiese ed altri edifici per servizi religiosi*, etc.).

Il Protocollo del 15 novembre 1984 ha fatto venire meno ogni sostegno finanziario statale a favore dell'edilizia di culto ove l'aiuto stesso non risulti in funzione della realizzazione di interessi dello Stato italiano (soppressione dei sostegni di cui alla lettera a).

Una soluzione che trova spiegazione nel fatto che alla realizzazione e manutenzione dell'edilizia di culto – quando l'obiettivo perseguito è solo quello di carattere specificamente confessionale – è, ormai, chiamata direttamente la Chiesa cattolica che può avvalersi, oggi, a questi fini, anche della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF attribuitole sulla base delle scelte espresse dai contribuenti.

La soppressione di ogni sostegno pubblico, in questa ipotesi, risulta testualmente sancita dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che dispone – in esecuzione del Protocollo del 15 novembre 1984 – l'abrogazione delle leggi n. 2522 del 1952 e n. 168 del 1962 (leggi che prevedono il concorso statale ai fini della costruzione di nuove chiese del culto cattolico) e di ogni altra disposizione incompatibile.

Naturalmente, all'abrogazione delle disposizioni ora riferite si accompagna pure il divieto per lo Stato italiano di dare vita, in avvenire, a discipline che ricalchino quella espunta dalla nuova normativa patizia.

Nulla dispongono, invece, le norme pattizie per quanto attiene agli aiuti alla edilizia di culto tendenti a consentire la realizzazione di interessi anche dello Stato italiano nella pluralità delle sue articolazioni (v. lettera b).

Un silenzio da interpretare quale indifferenza del Protocollo del 1984 per tali forme d'intervento, lasciate così alle libere, unilaterali determinazioni dell'ordinamento italiano.

Debbono, conseguentemente, ritenersi non influenzate dalla disciplina pattizia (e dalle disposizioni con le quali alla stessa si è data attuazione) le norme che prevedono aiuti, nell'interesse pubblico, all'edilizia di culto.

Al regime d'indifferenza della disciplina pattizia per gli interventi da ultimo ricordati (sostegno dell'edilizia di culto per il soddisfacimento di pubblici interessi) deroga solo l'art. 53 delle norme approvate con il Protocollo nel punto in cui contempla il mantenimento in vita della vigente normativa in tema di utilizzazione a favore dell'edilizia di culto – in percentuali da definirsi con legge regionale – dei contributi di concessione edilizia.

In questo caso le Parti contraenti hanno inteso, in sede di Protocollo – in deroga al generale principio secondo cui gli aiuti, nell'interesse pubblico, all'edilizia di culto dipendono solo da decisioni unilaterali dello Stato italiano – vincolare quest'ultimo a *tener ferma* l'attuale disciplina che pone a carico, sia pure in parte, della mano pubblica gli oneri per le infrastrutture religiose occorrenti agli insediamenti territoriali.

Alla stregua dei principi sopra enunciati diviene agevole offrire risposta ai quesiti proposti.

Le norme fin qui in vigore, recanti finanziamenti a favore dell'edilizia di culto, distrutta o danneggiata da eventi calamitosi di carattere straordinario, non possono ritenersi in contrasto con la nuova disciplina pattizia.

Trattasi, infatti, di sostegni accordati alla edilizia di culto non per finalità di carattere confessionale ma, nell'interesse pubblico, per porre riparo, in tutto o in parte, ai danni provocati da eventi naturali.

È da riconoscere ovviamente al legislatore italiano la facoltà di dar vita, in via unilaterale, anche in avvenire, a nuovi interventi a favore dell'edilizia di culto danneggiata o distrutta da siffatti eventi.

È, pure, da ammettere che le Regioni possano offrire sostegno finanziario all'edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici ricadenti nelle competenze regionali.

Le leggi delle Regioni che, prima e dopo la disciplina pattizia, hanno previsto il finanziamento, con tali obiettivi, dell'edilizia di culto non possono perciò considerarsi abrogate o costituzionalmente illegittime.

Va considerato, a questo riguardo, da un lato, che nessun divieto risulta posto dalle norme approvate con il Protocollo a sostegni offerti nell'interesse pubblico all'edilizia di culto dalla Repubblica italiana e dalle istituzioni in cui essa si articola (ad es. le Regioni) e, dall'altro, che risultano pienamente ipotizzabili – nella logica del riparto costituzionale – aiuti accordati alla edilizia di culto in aree di competenza regionale (urbanistica, turismo etc...) per la realizzazione di interessi pubblici affidati alle Regioni.

Le stesse norme approvate con il Protocollo prevedono, d'altra parte, espressamente (all'art. 53 secondo comma) l'ipotesi di edifici di culto e di pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali (oltre che comunali), stabilendo che tali edifici non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

È appena il caso di aggiungere che, anche nella vigenza della nuova disciplina, deve ritenersi consentito ai Comuni – oggi investiti di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale (articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142) – la facoltà di assumere iniziative per l'edilizia di culto rivolte a soddisfare specifici interessi locali.

III

Per quanto attiene agli enti ecclesiastici, la Santa Sede lamenta, sostanzialmente, che l'Amministrazione italiana abbia, in più di una occasione, richiesto per il riconoscimento degli enti ecclesiastici il possesso di requisiti che sono propri delle persone giuridiche espresse dall'ordinamento italiano, senza considerare che gli enti ecclesiastici sono istituzioni che sorgono nell'ordinamento canonico conservando, in quello italiano, gli originari caratteri.

Rileva, anzitutto, la Commissione paritetica che la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art.7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico".

Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia). Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito alla Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento.

È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre – con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri – ad una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano.

Sempre con riferimento alle questioni che sono state proposte va osservato che, ai fini del *riconoscimento* degli enti ecclesiastici, l'Amministrazione italiana è chiamata, in relazione agli enti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n.222 del 1985, ad accertare la sussistenza del fine di religione o di culto quale fine costitutivo ed essenziale dell'ente: una verifica che, seppur sprovvista di momenti di vera e propria discrezionalità, può condurre, in talune ipotesi, a valutazioni di qualche complessità in considerazione della difficoltà di stabilire, in presenza di una pluralità di fini perseguiti dall'ente, se quello di religione o di culto è effettivamente il fine costitutivo ed essenziale.

Gli enti interessati dovranno produrre – per consentire all'Amministrazione italiana di effettuare tale accertamento – ogni documento utile (e in primo luogo le norme statutarie ove il diritto canonico ne prescrive il possesso).

A tale adempimento non sono, invece, tenuti gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari, in relazione ai quali il fine di religione o di culto è presunto *juris et de jure* (art. 2, primo comma, della legge n.222 del 1985).

In questa logica, correttamente, il secondo comma, lett. d), dell'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n.33 impone all'ente interessato di allegare all'istanza di riconoscimento i documenti (provenienti, di regola, da autorità ecclesiastiche) da cui risultino i fini dello stesso.

Il Prefetto potrà acquisire eventuali ulteriori elementi, in vista dell'accertamento del fine, con richiesta rivolta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione (art. 4 D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33).

Si conviene, pure, con la Santa Sede nell'assunto secondo cui l'ente ecclesiastico può esimersi dall'esibire prescrizioni formalmente racchiuse nello statuto ma prive di rilievo ai fini del riconoscimento (ad esempio disposizioni concernenti le pratiche religiose, il regime degli appartenenti alla istituzione etc ...).

La Commissione paritetica concorda in ordine all'insussistenza di una normativa pattizia che imponga, in via generale, ai fini del riconoscimento, di conferire rilievo – come talora si è preteso da parte italiana – alle risorse patrimoniali di cui dispone l'ente ecclesiastico.

Una valutazione a questo riguardo risulta prevista solo nei confronti degli istituti religiosi di diritto diocesano, delle chiese aperte al culto pubblico e delle fondazioni di culto.

La legge n. 222 del 1985 stabilisce infatti che gli *istituti religiosi di diritto diocesano* debbono disporre di risorse che garantiscano la loro stabilità (art. 8); le *chiese aperte al culto pubblico* di mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura (art. 11); le *fondazioni di culto* dei mezzi occorrenti per il raggiungimento dei loro fini (art. 12).

Agli effetti, peraltro, della iscrizione nel registro delle persone giuridiche (un adempimento da eseguire a *riconoscimento avvenuto* a tutela dei terzi che entrano in rapporto con l'istituzione) ogni ente ecclesiastico dovrà – insieme agli altri elementi di cui agli articoli 33 e 34 del codice civile – indicare il proprio patrimonio.

Rileva la Commissione paritetica che una parte almeno delle incomprendimenti manifestatesi nella materia trae origine dalla presenza, nell'ordinamento italiano, della norma regolamentare (art. 2, lett. e del D.P.R. n. 33 del 1987), che ha imposto – in occasione della presentazione della domanda di riconoscimento – la produzione di documenti rilevanti, invece, solo agli effetti della iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Non possono, pertanto, non avanzarsi riserve in ordine alla conformità alla normativa pattizia in tema di riconoscimento della citata disposizione regolamentare nel tratto in cui richiede la produzione, in allegato alla domanda di riconoscimento, di ogni "documentazione" rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro predetto.

Roma, 24 febbraio 1997

(Firme dei Commissari)

DOCUMENTO CONCLUSIVO

I

La Commissione paritetica istituita su richiesta della Santa Sede (nota della Segreteria di Stato del 5 ottobre 1995) accolta dal Governo della Repubblica italiana (nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1995) ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo del 18 feb-

braio 1984, (richiamato dall'art. 3 del Protocollo del 15 novembre 1984) ha esaminato alcune questioni di interpretazione e di applicazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici approvate con il Protocollo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 15 novembre 1984 cit..

La Commissione paritetica ha raggiunto un'amichevole soluzione delle questioni che le sono state sottoposte, riconoscendo che le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 devono essere interpretate ed applicate, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, secondo le precisazioni di seguito indicate:

II

EDILIZIA DI CULTO

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte in cui dispongono l'abrogazione di leggi statali concernenti il finanziamento dell'edilizia di culto (articolo 74), riguardano la cessazione del finanziamento previsto dalle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 nonché 18 aprile 1962, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme predette, pertanto, non hanno effetti sulle leggi dello Stato, delle Regioni ordinarie e speciali e delle Province autonome che prevedono finanziamenti a favore dell'edilizia di culto per la realizzazione di interessi pubblici (tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, interventi conseguenti a calamità naturali, interventi connessi alle esigenze religiose della popolazione, etc.).

Le medesime norme non pongono altresì divieti a iniziative a sostegno dell'edilizia di culto da parte dei Comuni per il soddisfacimento di esigenze locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

III

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo

del 18 febbraio 1984, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.

Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta, salvo che per gli enti di cui all'articolo 2, primo comma, delle norme citate, che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine gli enti ecclesiastici debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.

Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi.

Gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette – ad esempio il patrimonio – sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 24 febbraio 1997

(Firme dei Commissari)

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma